



Istituto di Diritto Canonico S. Pio X
CESEN - Università Cattolica

**Il patrimonio culturale di interesse religioso
dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005**

Convegno di studi

Venezia, Fondazione Cini
3 - 4 novembre 2005



**Lo spirito della
nuova intesa**
S.E. Mons. Giuseppe Betori
Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Italiana

Lo spirito della nuova intesa

S.E. Mons. Giuseppe Betori

Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana

Con vero piacere e grande interesse prendo la parola in questo qualificato Convegno di studi. Intervengo volentieri pur non essendo un esperto d'arte né praticando con le necessarie competenze il complesso mondo del diritto. Lo faccio anzitutto per esprimere compiacimento per questa occasione di confronto e di riflessione fra studiosi e operatori del mondo laico ed ecclesiale, opportunamente organizzata dal "Centro studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri Enti senza fini di lucro" (CESEN) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, diretto dal prof. Giorgio Feliciani: una realtà che si distingue per la qualità delle iniziative e delle pubblicazioni e che costituisce un valido esempio di proficua e rispettosa sinergia fra università e istituzioni ecclesiastiche. L'apprezzamento si estende poi all'altro partner dell'iniziativa, l'Istituto di diritto canonico San Pio X, un'istituzione che sta affermando in modo promettente la sua presenza accademica, e al suo preside, il prof. Juan Ignacio Arrieta.

Mi è stato chiesto di soffermarmi sullo "spirito" della nuova intesa, un aspetto sul quale interverrà anche il prof. Cardia. Credo che il punto di partenza per cogliere la *ratio* dell'intesa recentemente sottoscritta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero per i beni e le attività culturali – lasciando ad altri l'esame più puntuale degli aspetti tecnici che la contraddistinguono – possa essere individuato nell'affermazione contenuta nel primo comma dell'art. 12, n. 1, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, laddove si afferma il principio della collaborazione fra la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, per la tutela del patrimonio storico e artistico.

Si tratta di un'affermazione che risulta da un lato innovativa rispetto al Concordato lateranense, dall'altro pienamente coerente e conseguente con l'idea-chiave dell'Accordo del 1984, che all'art. 1, dopo aver ribadito il consolidato principio dell'indipendenza e della sovranità della Repubblica italiana e della Santa Sede, ciascuna nel proprio ordine, impegna le parti «alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese».

Il principio della *sana cooperatio* per il bene comune, felicemente compendiato

nella ben nota formula del n. 76 della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, sintetizza un modello di relazioni che impegna lo Stato e la Chiesa alla piena promozione della persona umana e del suo vivere sociale, senza peraltro indulgere a confusioni di piani e di ordini. Tale principio richiede di essere tradotto e concretizzato in modalità e contenuti specifici rispetto alle materie di comune interesse, che toccano la dimensione spirituale della persona e in particolare le sue esigenze religiose, nella loro dimensione sia individuale sia comunitaria.

È questa – mi sembra – la più coerente chiave di lettura della formula contenuta nell'art. 12 dell'Accordo del 1984, dal momento che la collaborazione dello Stato e della Chiesa «per la tutela del patrimonio storico e artistico» costituisce l'esplicazione operativa, in un ambito particolarmente significativo vuoi per l'identità culturale della nostra nazione vuoi per le modalità espressive della fede e dell'esperienza religiosa, dell'impegno assunto in maniera generale da entrambe le parti nell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama. I restanti commi del n. 1 dell'art. 12, che contengono la previsione di disposizioni concordate per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché di intese volte a favorire e agevolare la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti, non fanno che dettagliare in maniera ulteriore, propiziandone la trasposizione normativa, il principio di collaborazione enunciato sopra.

Da questo nuovo approccio metodologico sono scaturite l'intesa del 13 settembre 1996, di cui il testo attuale costituisce la versione riveduta e ampliata, e l'intesa del 18 aprile 2000, relativa agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche. Ciò ha rappresentato di fatto una significativa inversione di tendenza rispetto alla tradizionale esclusiva gestione unilaterale da parte degli organi della pubblica amministrazione delle funzioni di tutela del patrimonio storico artistico nazionale, come pure una cordiale apertura alla collaborazione da parte della Chiesa, che continua a utilizzare tali beni come strumenti per la sua vita e per le finalità della sua missione.

Non si può peraltro sottacere come, a partire dal Concilio Vaticano II, sia cresciuta e si sia fatta sempre più puntuale l'attenzione della Chiesa alla materia dei beni culturali ecclesiastici. Senza tralasciare taluni interventi di rilevanza universale, quali l'attenzione dedicata alla tematica nel codice di diritto canonico del 1983, l'adesione della Santa Sede a varie convenzioni internazionali finalizzate a tutelare il patrimonio culturale e l'istituzione nel 1989 della Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa – divenuta nel 1993 Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa –, mi permetto di

ricordare in particolare il valore di alcune affermazioni relative al ruolo e ai compiti assegnati in questa materia alle conferenze episcopali.

Basti in proposito citare la lettera dell'11 aprile 1971, con la quale la Congregazione per il clero esorta «le conferenze episcopali affinché emanino norme atte a regolare questa materia di tanta importanza», e la promulgazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana delle norme intitolate *Tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa*, in data 14 giugno 1974. Già in tali norme emerge la constatazione che i problemi della tutela dei beni culturali ecclesiastici esigono la collaborazione di tutti gli organi preposti alla loro salvaguardia, tanto a livello centrale (n. 3) quanto regionale (n. 4), senza peraltro escludere le organizzazioni internazionali operanti nel settore (*ivi*). Meritano una menzione anche gli orientamenti, contenuti nel documento *I beni culturali della Chiesa in Italia*, pubblicato il 9 dicembre 1992, nonché l'istituzione, avvenuta dieci anni or sono all'interno della Segreteria generale, di un apposito Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

Questa accresciuta sensibilità culturale, istituzionale e normativa all'interno delle strutture ecclesiastiche e in specie della Conferenza Episcopale Italiana ha rappresentato una delle premesse che hanno propiziato la predisposizione e la sottoscrizione delle intese applicative dell'art. 12 dell'Accordo del 1984, superando antichi pregiudizi e avvalorando il metodo della collaborazione tra istituzioni ugualmente impegnate nella ricerca di soluzioni atte a contemperare gli interessi di parte, a vantaggio del bene comune e della promozione integrale della persona.

Era del resto evidente che il pregresso assetto legislativo unilaterale posto a salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici, al di là delle intenzioni che l'avevano ispirato, risultava troppo angusto per realizzare efficacemente quell'attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale postulata da una più moderna e partecipata visione della tutela dei diritti o beni e valori fondamentali: non è certo un caso che la previsione normativa circa la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione sia elencata tra i principi fondamentali della Carta costituzionale italiana (cf. art. 9).

Già l'intesa del 1996 prevedeva non solo il contemperamento di due differenti interessi – al culto e al valore storico artistico del bene –, come stabilito anche in via unilaterale dall'art. 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ma anche una più attiva e generale partecipazione organizzata degli organi ecclesiastici sia «allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali», sia riguardo agli interventi di conservazione e restauro sui beni stessi. Mediante l'individuazione delle procedure e dei soggetti competenti alla collaborazione, è stato così sostanzialmente definito

un modello di relazione che va al di là della logica ormai superata della mera composizione di interessi contrapposti.

Come si può evincere anche dalla semplice lettura del testo, l'intesa del 26 gennaio 2005 ha mantenuto l'impianto dell'intesa del 1996, integrandola e aggiornandola a partire da tre esigenze: specificare ulteriormente gli ambiti della collaborazione e del confronto; individuare soluzioni operative a problematiche specifiche emerse nel corso degli anni; tenere conto di talune modifiche dell'ordinamento statale, quali la riforma del titolo V della Costituzione, la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e l'entrata in vigore del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Sono state anche riformulate alcune disposizioni che, nella pratica, avevano presentato qualche problema interpretativo. In particolare, è stato introdotto il principio secondo cui, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra autorità statale periferica e autorità ecclesiastica locale, «in presenza di rilevanti questioni di principio, il Capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della CEI o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa» (art. 2).

Il principio della collaborazione ha trovato ulteriore applicazione sia in relazione alle attività di inventariazione e catalogazione dei beni culturali mobili e immobili, attraverso il rinvio a ulteriori accordi tra il Ministero e la Conferenza episcopale, sia in relazione all'accesso e alla visita ad aree archeologiche o connesse a edifici di culto, sia per gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto. La previsione e il rinvio a ulteriori accordi operativi risponde all'esigenza di rendere concreta la collaborazione in questo specifico ambito, non limitandosi a dichiarazioni di principio.

Altre parziali modifiche introdotte con la nuova intesa riguardano la previsione secondo cui gli edifici di culto ai quali si applicano le disposizioni devono essere «aperti al culto» (artt. 2, 5, 7); quella secondo cui l'accesso e la visita a edifici di culto sono consentiti «nel rispetto delle esigenze religiose»; e ancora il fatto che i progetti di adeguamento liturgico negli edifici di culto devono essere eseguiti, in relazione alle esigenze di culto, in conformità con le disposizioni statali di tutela (art. 5, comma 3). Ciò significa che, al di là del valore storico artistico, questi beni devono essere considerati a partire dalla loro identità e dalla loro natura, essendo comunque legati alla vita di una comunità di fedeli che tuttora si riconosce in essi e che spesso li utilizza ancora per le proprie celebrazioni liturgiche.

Le esperienze maturate negli anni di applicazione dell'intesa del 1996 lasciano prevedere che anche l'attuazione del nuovo accordo esigerà un impegno e uno

sforzo di concertazione non indifferenti, nel quale l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, previsto dall'art. 7, comma 1, e composto in maniera paritetica dai Capi dipartimento del Ministero e da esperti nominati dalla Conferenza Episcopale Italiana, sarà chiamato a svolgere un ruolo di non secondaria importanza. Sono peraltro persuaso che le concrete forme di collaborazione finora sviluppatesi ci consentano di guardare con fiducia al futuro: partendo dallo "spirito" dell'intesa sarà possibile un'azione concorde e coordinata sul duplice piano culturale e pastorale, aiutando le parti a realizzare un effettivo servizio a vantaggio della comunità ecclesiale e di quella civile, che, pur non sovrapponendosi, in Italia coincidono in misura non trascurabile.

Per parte mia, auspico che la componente ecclesiastica rafforzi la qualità della propria presenza, mediante l'apporto a livello tanto diocesano quanto regionale di soggetti qualificati, valorizzando le strutture specificamente create allo scopo, cioè gli uffici diocesani per l'arte sacra e i beni culturali e le consulte regionali per i beni culturali ecclesiastici. Sarebbe velleitario chiedere alla parte statale disponibilità alla collaborazione e al dialogo in mancanza di una preparazione specifica, nella parte ecclesiastica, in grado di coniugare le conoscenze dei dati artistici e culturali con una specifica sensibilità religiosa e l'attenzione alle esigenze pastorali delle comunità locali.

Mi auguro che questo Convegno fornisca agli studiosi e agli esperti ulteriori strumenti per approfondire scientificamente questa preziosa opportunità data allo Stato e alla Chiesa di concorrere anche nel campo delle attività culturali a portare a compimento un più moderno e adeguato modello di relazione.

Vorrei concludere ritornando su alcune considerazioni generali, concernenti lo spirito o, se si vuole, il fondamento e il quadro di riferimento dell'intesa. Con essa si viene a dare forma a una precisa consapevolezza da parte dello Stato: il bene artistico e culturale ecclesiastico entra nella sfera di attenzione del legislatore proprio perché l'autorità civile riconosce nell'espressione religiosa un elemento costitutivo dell'identità della società e della nazione. Da parte sua, l'autorità ecclesiastica, nel ricercare le modalità più adeguate con cui inserire le peculiarità del bene ecclesiastico nel contesto comune della tutela e della valorizzazione dei beni artistici e culturali da parte dello Stato, riconosce all'opera concepita come espressione della fede e in funzione della fede un più ampio significato sociale, culturale e storico, che la rende anche patrimonio dell'intera società. Le due prospettive non si oppongono: al contrario si integrano, pur manifestandosi come frutto di una comprensione della realtà che resta specifica per ciascuno dei due soggetti, ma che ha per ambedue la medesima finalità di promuovere il bene delle persone e della comunità.

L'intesa si colloca pertanto nel contesto di quelle modalità di piena cittadinanza della Chiesa nella vita del nostro Paese, che ne contraddistinguono lo stile dei rapporti con la società civile e con le istituzioni. Auspico che questo stile di relazioni possa continuare a dare frutti, perché la legittima distinzione degli ordini non implica separatezza ma, al contrario, costituisce il presupposto di una feconda reciprocità. La Chiesa non è né si sente estranea al Paese: chi volesse ignorare questo dato di fatto, con ciò stesso rinnegherebbe una componente imprescindibile dell'identità nazionale, un fattore essenziale delle sue radici che, per quanto ci riguarda, vogliamo continuare a sviluppare e a mettere al servizio di tutti.